

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 AGOSTO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive della Amministrazione centrale. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2073)	760	Arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2263)	769
PRESIDENTE	760	PRESIDENTE	769
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Vendita a trattativa privata al comune di Cesenatico (Forlì) di tre lotti di arenili di circa metri quadrati 61.708, di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti sul litorale di quella località. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2290)	770
Senatore AMIGONI: Sostituzione dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente esenzione dall'imposta di consumo per i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione delle strade ed autostrade eseguite dalla A. N. A. S. (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (2352)	761	PRESIDENTE	770, 771
PRESIDENTE	761, 762, 763, 766, 767, 768, 769	PATRINI, <i>Relatore</i>	770
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	761, 762, 763, 767	TERRAGNI	771
TERRAGNI	762, 763, 766, 767, 768	TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	771
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	763, 764, 766	Erogazione di un contributo per la costruzione dell'ospedale italiano in Tripoli (Libia). (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>). (2294)	771
CURTI AURELIO	763	PRESIDENTE	771
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	764, 768	ZUGNO, <i>Relatore</i>	771
RESTIVO	764, 765		
RAFFAELLI	767, 769		
PENAZZATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	768		

La seduta comincia alle 9,30.

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2073).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 1960.

Riferirò io stesso brevemente su questo disegno di legge. L'articolo 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dispone che il decentramento amministrativo previsto dovrà disporsi in modo da conferire all'amministrazione una struttura organica così da attuare al tempo stesso l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure e l'attribuzione di larghi poteri deleganti agli organi periferici.

Ora, si sarebbe dovuto, in corrispondenza a queste norme, dettare modalità tecniche nuove per i pagamenti e per i controlli di cui all'articolo 54 della legge 18 novembre 1923, n. 2440 (che è poi la legge di contabilità dello Stato), ma siccome non è stata applicata la tecnica dei modi di pagamento né la tecnica dei controlli ed è rimasta immutata la situazione preesistente, ne è derivato che mentre al centro si è data applicazione alle nuove norme, alla periferia si è andati avanti col vecchio sistema.

Un'altra difficoltà che si manifesta alla periferia è quella relativa alle Tesorerie, le quali difficilmente possono dividere gli ordini di accreditamento che prima di essere ammessi a pagamento debbono essere visti dagli organi che esercitano il controllo preventivo da quelli che non siano soggetti ad alcun controllo e non debbono portare il visto preventivo.

Da questa difformità degli atti ne deriva un'appesantimento delle procedure che sono diverse a seconda degli organi dai quali provengono. Col disegno di legge che stiamo esaminando, si intende ridurre ad uniformità tutta la materia in maniera da semplificare notevolmente il lavoro, alla periferia, degli organi del Tesoro.

Per questi motivi ritengo di dover invitare la Commissione a voler dare il suo voto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli di cui darò lettura e che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Gli Uffici periferici delle Amministrazioni statali, nell'esercizio delle attribuzioni decentrate in applicazione della legge di delega 11 marzo 1953, n. 150, nonché di ogni altra attribuzione che preveda il controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato e di uffici regionali di controllo della Corte dei conti, provvedono al pagamento delle conseguenti spese mediante la diretta emissione dei titoli previsti dall'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed in particolare di:

- a) ordinativi diretti;
- b) ordini di accreditamento, nei casi e nei limiti in cui le disposizioni già in vigore prevedono l'emissione di buoni di subanticipazione;
- c) ruoli di spesa fissa.

Tali titoli sono soggetti al controllo delle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato, in conformità del disposto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, nonché degli Uffici regionali di controllo della Corte dei conti.

(È approvato).

ART. 2.

Per ogni esercizio finanziario ed ai fini dell'assunzione degli impegni, quando ne ricorra il caso, nonché della emissione dei titoli di cui all'articolo 1, le Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, qualora non vi siano in bilancio stanziamenti specifici per le spese di competenza di ciascun ufficio, provvedono, con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti, a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziare sui singoli capitoli di spesa tra gli uffici periferici medesimi.

Con le stesse modalità potranno essere effettuate, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui sopra.

(È approvato).

ART. 3.

Le somme risultanti dalle ripartizioni di cui al precedente articolo 2 sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti, compresi quelli di cui all'articolo 64 - ultimo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(È approvato).

ART. 4.

I funzionari ai quali sono somministrati fondi con gli ordini di accreditamento di cui al precedente articolo 1, lettera b), debbono presentare, alle scadenze stabilite, i rendiconti delle somme erogate alla Ragioneria regionale od a quella provinciale dello Stato competente per il riscontro amministrativo-contabile, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Per tali rendiconti, le attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti, in base alle leggi vigenti, sono deferite agli Uffici regionali di controllo della Corte medesima.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge avrà efficacia a partire dall'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta, secondo quanto abbiamo stabilito ieri, dopo cioè che il Governo avrà ottenuto la fiducia in aula.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Amigoni: Sostituzione dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente esenzione dall'imposta di consumo per i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione delle strade e autostrade eseguite dalla A.N.A.S. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Sostituzione dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente esenzione dall'imposta di consumo per i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione delle strade ed autostrade eseguite dall'A.N.A.S. ».

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La proposta di legge del senatore Amigoni modifica l'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904; detta modifica però non è sostanziale in quanto mentre conferma nel primo e nel secondo comma quanto era già stato stabilito nell'articolo 7 della legge stessa, porta alcune variazioni nel quarto, quinto ed ultimo comma.

La variazione più importante è nella disposizione che i materiali impiegati per la manutenzione o per la riparazione delle autostrade date in appalto sono esenti da imposta di consumo. L'articolo 7 della legge del 1959 prevedeva invece anche per queste manutenzioni e riparazioni il pagamento dell'imposta di consumo. Il comma seguente chiarisce meglio la questione perché aggiunge che non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

Nell'ultimo comma si stabilisce l'aggio a favore degli appaltatori nella misura del 2 per cento nei casi in cui i comuni abbiano appaltato i servizi di riscossione delle imposte.

In merito ho da fare alcune osservazioni e proporrei alcuni emendamenti. Un primo emendamento che desidero formulare, mi sembra essenziale, sostanziale, allo scopo di eliminare ogni dubbio circa la possibilità che la particolare imposta di cui si tratta, sia maggiorata con atti deliberativi dei comuni nel senso che l'imposta stabilita qui per legge non possa essere proporzionata. È questa una norma che il Ministero delle finanze ha sempre sostenuta. Nel caso specifico credo sia necessaria questa specificazione anche per eliminare ogni possibilità di supercontribuzioni.

Poi c'è la questione dell'aggio agli appaltatori delle imposte di consumo. L'aggio è stato fissato nella proposta del senatore Amigoni nel 2 per cento, non so in base a quale criterio. Perché è evidente che se noi approvassimo la proposta di legge così com'è, ci troveremmo nella condizione che la legge non possa essere assolutamente applicata: vale a dire che nessun appaltatore provveduto assumerebbe un incarico di questo genere, con la sicurezza matematica di rimetterci per lo meno il 10 per cento. Se noi facciamo dei calcoli solamente per quanto si riferisce al costo, per quanto concerne gli accertamenti, bisogna che l'appaltatore si serva di un tecnico (in base all'articolo 47 del regolamento), il quale riscuoterà per lo meno il 4-5 per cento. Inoltre ci sono tutte le altre incom-

benze che conosciamo, per cui si arriverebbe alla liquidazione delle spese obbligatorie indubbiamente per una somma che non dovrebbe essere lontana dal dieci per cento. Quindi se l'appaltatore dovesse assumere l'incarico al 2 per cento, ci dovrebbe rimettere l'8 per cento e questo in base a un calcolo matematico. Ed io credo che nessun appaltatore vorrà assumersi un tale incarico. Inoltre, la media delle spese per accertamenti e riscossioni desunta dai dati statistici pubblicati per il 1957-58, porta una media del 16,50 per cento per il 1957 e del 16,42 per cento per il 1958, con le punte maggiori per l'Italia meridionale e insulare. Mi sembra che anche a questo proposito dobbiamo proporre un emendamento che la Commissione penso vorrà approvare.

A mio avviso, quindi, è necessario chiarire che questa proposta di legge del senatore Amigoni illustra meglio la portata dell'articolo 7 ma, pur confermandolo nella sostanza, lo varia, soprattutto per quanto riguarda i materiali impiegati nella manutenzione e nella riparazione delle autostrade. Penso che stabilire un'aliquota del 2 per cento a favore degli appaltatori delle imposte di consumo, laddove i comuni le riscuotono direttamente, significa praticamente mettere i comuni in condizione di non poter applicare la legge, inquantoché le spese per l'accertamento e la riscossione di queste imposte superano di gran lunga il 2 per cento.

Le norme stabilite dall'articolo 47 prevedono l'intervento del tecnico, e il tecnico dovrà pur ottenere il suo onorario. Bisogna provvedere poi alle spese obbligatorie, al sopraluogo, alla liquidazione delle imposte, ecc. Premesse tali considerazioni, ritengo che la Commissione vorrà dare la sua approvazione alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TERRAGNI. Sono stato sindaco per un po' di tempo di una città, non delle più importanti, ma devo dire che se c'è un caso in cui l'accertamento diventa uno scherzo è proprio l'accertamento relativo alle strade. Un piccolo comune, avrà 10 o 15 chilometri di strade, per un valore di 12 milioni circa di lire. Il che significa che la percentuale del 2 per cento incide per meno di 250 mila lire. E credo che questo sia sufficiente per pagare, ampiamente un ingegnere. Mi piace che il collega abbia avuto la diligenza di rilevare a quali iperboliche percentuali si sia arrivati. Siamo arrivati al 26 per cento e anche di più. Mi pare che a Messina si sia

arrivati al 36 per cento. Debbo far notare che la percentuale che si esige dopo un servizio, deve essere in rapporto al servizio stesso. Qui c'è qualcosa che non va e che deve essere cambiata assolutamente. E questo può essere uno degli esempi per richiamare le Amministrazioni comunali ad erogare il *quantum* necessario altrimenti tutti vorranno fare l'appaltatore o il tecnico, perché quando si sarà misurata una strada, si otterranno 25 mila lire per chilometro! E per misurare un chilometro non è che ci voglia molto tempo! Ed io ho sempre sostenuto come assurdo il pagamento, con le stesse percentuali di esazione, delle bollette di energia elettrica, per le quali noi tutti sappiamo il grande controllo che ci vuole. Ora, di fronte ad una situazione di comuni per la maggior parte deficitari, mi permetto, per la cortesia che mi lega al collega Napolitano Francesco di ricordare che pur non volendo questa aliquota sull'energia elettrica del mio comune, non ho potuto far valere il mio punto di vista perché le leggi vigenti sono quelle che sono. Ma giacché in questo caso stiamo prevedendo un caso specifico, in cui dopo aver misurato un terreno si arriva a prendere il 2 per cento, io dico che il 2 per cento può essere un punto di riferimento, un punto di partenza per prendere di petto questo problema, perché so che vi sono situazioni di uffici comunali ed esattoriali che sono diventati una vera oasi di corruzione, di indolenza e, direi, di disonestà pubblica, perché si tratta sempre di denari che vengono sottratti al comune. Il caso limite lo si avrà quando si tratterà della finanza locale: una delle cose da esaminare con molta attenzione e molta ponderazione è l'incidenza delle spese di esazione delle imposte di consumo di fronte al gettito delle imposte stesse.

Vi è la possibilità appunto di discriminare qualche voce, accennerò a quella dell'energia elettrica e del gas che è tipica, perché l'esattore, che riceve una distinta di bollette da pagare, già compilata con la macchina calcolatrice, esige dei milioni!

NAPOLITANO. FRANCESCO, Relatore. Onorevole Terragni, desidererei rispondere subito alla sua interruzione, anche per evitare che si possa pensare che non abbia esaminato la questione con sufficiente attenzione. Qui bisogna stabilire un principio: esiste un fatto sostanziale, e cioè che l'appaltatore imposte di consumo non fa dei calcoli così, semplicisticamente, come ella dice: qui egli deve per forza, per legge, ricorrere a un tecnico per l'accertamento delle imposte. Il

tecnico allora quale onorario avrà? Qui stiamo nel due per cento, ma in realtà il tecnico quale onorario avrà? Su questo punto insisto. Quali sono le tariffe stabilite per i professionisti?

Ne parlo, ora, perché desidero che questa legge divenga operante, cosa che, lasciando così la proposta, non ritengo possibile, a meno che i comuni appaltino direttamente i servizi, rimettendoci così il costo del servizio stesso. Quindi dobbiamo stabilire se è vero o no che l'appaltatore imposte di consumo abbia bisogno di un tecnico; poi, se è vero o no che vi siano delle spese obbligatorie di notificazione, per la liquidazione delle imposte di consumo, ecc.; se questi professionisti siano pagati eccessivamente è un'altra questione, queste spese ci sono e occorre stabilire una misura che renda operante la legge.

TERRAGNI. Qui non ci troviamo di fronte a un collaudo di strade o altre opere: qui siamo di fronte a una misurazione meccanica, non solo, ma fatta anche su documenti ufficiali di organi preposti a un controllo di strade, naturalmente di ordine ministeriale! Si hanno di fronte dei documenti ufficiali per esigere un tributo che in partenza si sa già a quanti chilometri è relativo, e non solo a chilometri, ma anche a metri e centimetri. Come sindaco non devo mandare a controllare neanche un commesso comunale, neanche un ingegnere o un geometra, perché posso dire che se fossero sbagliati quei calcoli, addirittura dovrei ricorrere al Consiglio superiore dei lavori pubblici!

Quindi, se mi permetto di fare questo rilievo, è perché qui ci troviamo di fronte a un controllo di ordine tecnico. Io non devo mandare degli ingegneri per controllare se è stata fatta la massicciata, per vedere se la strada è larga, o altro: io devo solo fare delle misure, che ho già in Municipio prima che la strada si compia!

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Allora quando l'avvocato scrive una raccomandata per il suo cliente, per fare una citazione o per minacciare un giudizio, applica una tariffa, tariffa che viene stabilita per i professionisti, come loro compenso, anche quando, come nel caso, viene scritta una semplice lettera.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Qui siamo di fronte a una cosa accertata per legge: ogni chilometro, esige un *tot*; si sa di quanti chilometri è la strada, quindi si fa un calcolo. Si deve semplicemente fare una moltiplicazione.

PRESIDENTE. Ho qui una recentissima pubblicazione e vedo che le percentuali degli aggi sono veramente enormi: per esempio, Cuneo 19,76 per cento, Novara 13 per cento, ecc. Poi, guardando le grosse medie, si ha: Lombardia 10,82 per cento, Trentino-Alto Adige 15,76, Liguria 11,97 e via via, fino ad aumentare al 29 per cento per la Campania. Quando la legge non diceva nulla, voleva dire che veniva applicato questo aggio medio. Questa operazione non può quindi essere sottoposta ad un aggio che nella Campania è del 29 e più per cento. Il problema è questo: la misura è tale da coprire le spese o no? Ecco il punto. È chiaro che si deve determinare un aggio fisso, data la semplicità del lavoro.

TERRAGNI. Ma qui non lavora nessuno!

CURTI AURELIO. Prego la Commissione di cercare di fare qualcos'altro riguardo a tale materia: si ritiene che le strade in genere siano necessarie e importanti agli effetti dello sviluppo nazionale e locale, e che esse rivestono una grande importanza per una politica di sviluppo, e allora non bisogna portarsi ancora dietro tutta la questione delle imposte di consumo. Occorre però tenere presente che vi è il caso degli appalti già concessi, in cui gli appaltatori hanno dovuto tener conto delle leggi esistenti, e quindi delle imposte di consumo, ma in questo caso si darebbe un profitto al di là del lecito. Occorre modificare completamente il sistema. Quando la strada porta benessere perché vogliamo andare a chiedere l'imposta di consumo? Per quale ragione?

Oggi le provincie si stanno attrezzando per risolvere il problema della viabilità locale.

Tuttavia, molti di tali enti già si trovano in condizione di potere eseguire totalmente la rete stradale preventivata. Queste strade saranno però gravate da imposte di consumo con tutte le conseguenze relative per cui, secondo me, sarebbe opportuno stabilire la esenzione soltanto per le strade ancora da appaltare. E ciò allo scopo di non recare danno alla finanza locale. Quando, ad esempio, si costruisce una autostrada in Val d'Aosta, che cosa accade? Si toglie tutta la parte migliore del terreno che è sfruttabile ai fini agricoli e i conduttori di questi terreni, e indirettamente i comuni, si possono trovare in condizioni di svantaggio, sempre che la strada stessa non crei dei benefici per altri motivi.

Ripeto che, a mio avviso, tutte le strade che verranno d'ora innanzi appaltate dovranno essere esentate dalle imposte di consumo, con tale sistema si risolverebbe anche

la questione dell'aggio. Trovo quindi che il Relatore abbia ragione quando sostiene che occorre modificare la legge concernente le imposte di consumo.

A tale riguardo mi dichiaro pronto a presentare eventuali emendamenti affinché il problema venga articolato nel senso desiderato.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sia consentito di richiamare l'attenzione della Commissione su quello che è lo spirito informatore della proposta di legge in esame, che può essere in un certo senso considerata come un provvedimento stralcio di un altro provvedimento organico che contempla appunto la riduzione dell'imposta di consumo in un settore limitato cioè quello della costruzione delle strade da parte dell'A.N.A.S.

Sembra a me che la proposta dell'onorevole Curti Aureliò pur meritando di essere tenuta in considerazione, finisca in definitiva con l'allargare l'area di esenzione. Per quanto concerne poi gli emendamenti proposti dal Relatore non ho difficoltà a dichiararmi d'accordo sul primo perché effettivamente quando i comuni interessati si trovano in condizione di particolare difficoltà di bilancio sono portati ad applicare delle supercontribuzioni.

Per quanto concerne inoltre il secondo comma dell'articolo unico le modifiche proposte suscitano gravi perplessità in quanto per le imposte di consumo viene applicato un sistema di tassazione in base ad un parametro fisso. Debbo tuttavia dichiarare che non ho niente in contrario ad esaminare l'opportunità di rivedere la misura dell'aggio che nel provvedimento è previsto nel due per cento.

RESTIVO. Ritengo che sia opportuna una precisazione sulla retroattività, perché c'è un riferimento al 18 novembre 1959 nel contesto della disposizione. A parte che la motivazione sulla retroattività può apparire fonte di interpretazioni tali da dar luogo a situazioni sperequate, c'è un altro punto da chiarire per esempio laddove si dice che non si applica questa esenzione o questa riduzione per le autostrade in appalto alla data di entrata in vigore della presente legge. La data di entrata in vigore qual'è? Tale data come deve essere interpretata, si riferisce a tutti gli effetti al 18 novembre 1959? Se la interpretazione è accolta nel senso di riferire l'entrata in vigore al 18 novembre 1959, noi avremmo dei periodi in cui si sono dati degli appalti con i calcoli di determinati oneri di carattere fiscale e quindi si verrebbe a determinare la ipotesi di un profitto degli appaltatori. È vero che l'entrata in vigore potrebbe

riferirsi ad altra interpretazione, ma dal contesto della disposizione non credo che questo appaia molto chiaro.

Non mi rendo, poi, conto del perché una eguale norma che esclude da ogni esenzione e da ogni riduzione gli appalti per le autostrade non sia stata disposta. Perché molti contratti di costruzione di autostrade prevedono un onere di manutenzione per un primo periodo con un tipo di contratto molto ristretto in materia stradale? Cioè chi costruisce ha anche l'obbligo di una manutenzione per il primo quinquennio, per il primo sessennio, e in questo caso bisognerebbe stabilire che la esenzione non si riferisce a questo contratto, già avvenuto, di appalto, vale a dire ad una autostrada per cui già sono attuati contratti di manutenzione. Desidererei un chiarimento per quanto si riferisce a questa data del 18 novembre 1959 di cui alla proposta di legge perché non mi rendo conto del fatto che essa sia stata fissata con questo preciso riferimento...

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge del senatore Amigoni viene a chiarire l'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1959. Questo articolo, dopo la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge, il 18 novembre 1959, ha dato luogo a delle contestazioni che sono giunte addirittura sino alla Corte costituzionale; anche perché in sede di coordinamento di questo disegno di legge, si apportò qualche modifica formale che è stata appunto sorgente di notevoli contestazioni cosicché questa materia tuttora dà adito a controversie.

Il Ministero dei lavori pubblici si è preoccupato di questa situazione ed ha inserito il chiarimento, la precisazione su questa materia, nel disegno che concerne l'A.N.A.S. Si è visto ad un certo punto che questo disegno di legge assai complesso, necessariamente percorre un iter piuttosto lento nelle due Camere. Attualmente è in discussione al Senato e non è facile prevedere se e quando passerà alla discussione presso la Camera e se poi dovrà, essendo stato emendato, fare o no ritorno al Senato.

Il senatore Amigoni con questo suo disegno di legge è venuto incontro alla particolare urgenza della materia. E, infatti, la proposta di legge, ha come obiettivo il chiarimento della complessa questione.

Come vedete gli argomenti sostanziali sono gli stessi, ma la esenzione è stata disciplinata, ordinata, in modo da evitare pos-

sibili ulteriori contestazioni. Questa genesi del progetto del senatore Amigoni che, come ha detto il Relatore, riproduce esattamente l'articolo che attualmente fa parte del disegno di legge concernente l'A.N.A.S. e che può ben considerarsi, quindi, uno stralcio di tale disegno di legge, spiega quanto l'onorevole Restivo ha fatto oggetto di una sua interrogazione. Egli ha chiesto perché era fissata la data del 18 novembre 1959. Appunto perché si tratta di attuare le disposizioni già fissate con legge ed entrate in vigore proprio il 18 novembre 1959.

Il nuovo articolo parla anzitutto di strade e autostrade nazionali, cioè strade e autostrade eseguite dall'A.N.A.S. Per queste è prevista la totale esenzione dall'imposta di consumo, sia per la costruzione, sia per la manutenzione, sia per le riparazioni. Poi, invece, con un secondo, un terzo ed un quarto comma viene disciplinata la materia concernente non più strade e autostrade, ma esclusivamente autostrade eseguite con il sistema della concessione. Ed è chiaro che si debba fare una distinzione tra l'autostrada eseguita a totale carico dello Stato, quindi dall'A.N.A.S. e la autostrada eseguita col sistema della concessione in cui accanto ad una evidente utilità pubblica si inserisce anche una prospettiva di lucro per il privato, per la società che assume la concessione e quindi si comprende bene perché il disegno di legge mentre per l'opera costruita a totale carico dello Stato e senza alcuna prospettiva di lucro prevede l'esonero totale, per le autostrade in concessione prevede, invece, un pagamento parziale della imposta di consumo. E questa imposta viene fissata in una cifra globale forfettaria di un milione e 250 mila lire per ogni chilometro.

Invece i materiali impiegati nella manutenzione e nella riparazione sono esenti da imposte di consumo, perché è prevalente anche qui l'interesse pubblico della manutenzione della strada.

Riguardo alla proposta di emendamento presentata dall'onorevole Curti che vorrebbe estendere addirittura a tutte le strade questo esonero, vorrei pregare vivamente l'onorevole Curti di non insistere in una proposta che allargherebbe estremamente la materia legata a questa proposta di legge e porterebbe a riflessi notevoli in materia di finanza locale. Inoltre l'accettazione di un tale emendamento potrebbe costituire una grave remora, mentre in atto c'è già una legge in vigore che gli interessati possono far valere di fronte al magistrato, con tutte le conseguenze.

Poi sono state prospettate alcune proposte dal Relatore. La prima dice: escludiamo ogni addizionale, ogni supercontribuzione. Mi permetterei di dire di non insistere, non perché non sia d'accordo con lo spirito della proposta, ma perché mi pare che già la misura è fissata. Ritengo che una dichiarazione unanime in questa materia della Commissione e del Governo, registrata nel processo verbale, possa costituire una guida per la interpretazione di questa materia.

Riguardo poi alla questione dell'aggio devo far presente che l'aggio fissato nella misura del 2 per cento, in una misura cioè così limitata, è stato determinato in vista del fatto che la sua riscossione non presenta alcun onere. A mio avviso, e anche dei colleghi di Governo, non è pensabile che una volta chiamato un ingegnere per la semplice constatazione della lunghezza del tracciato che emerge e dai capitolati di appalto e dai verbali di collaudo, per questa constatazione l'ingegnere stesso venga a percepire una percentuale del 3 o del 4 per cento che sarebbe esosa e assolutamente, a mio avviso, illegittima.

D'altra parte, questa materia concerne un piccolo numero di comuni ed ha proporzioni estremamente modeste, perché si tratta di autostrade in concessione. Quanto credete che possa incidere il passaggio di una autostrada in concessione sul territorio di un comune?

Le autostrade in concessione, purtroppo, non sono numerose e non prevediamo che possano creare problemi agli appaltatori.

Ritengo quindi che si debba escludere che l'appaltatore debba chiamare un tecnico per dare una percentuale che sarebbe esorbitante dato che si riferisce soltanto alla misurazione del tracciato.

Ma a prescindere da tutto ciò, mi pare che si tratti di un limite che in ogni caso non porterebbe al fallimento nessun appaltatore: si tratta di autostrade in concessione e di casi molto modesti.

Per questi motivi e in considerazione che l'interpretazione dell'articolo 7 attualmente in vigore crea seri inconvenienti, vorrei pregare la Commissione di approvare l'articolo unico senza emendamenti in modo da evitare un ritardo di altri due mesi almeno per questa materia.

RESTIVO. La legge non è che si riferisce soltanto alle autostrade in concessione che si costruiscono con fondi di cui alla legge stessa; si riferisce a tutte le categorie di autostrade in concessione. Quindi niente di strano che vi siano dei contratti di manutenzione per le au-

tostrade già costruite e che sia stato calcolato l'onere dell'imposta di consumo.

Il terzo comma dell'articolo 7 dice che i materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in concessione già appaltati sono soggetti alle normali imposte di consumo. Perché non è eguale la norma per i contratti di manutenzione? Se ci sono contratti di appalto già stipulati tenendo conto di questa imposta, adesso con la esenzione dall'imposta noi determiniamo nei confronti di alcuni appaltatori una situazione di privilegio.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È chiaro che si tratta di autostrade eseguite successivamente al novembre 1959. Non è pensabile che in questi mesi siano stati eseguiti o siano stati iniziati lavori di manutenzione. È un problema questo della manutenzione che si porrà successivamente.

A me pare che qui, nel secondo comma, si ipotizzano le autostrade che vengono eseguite successivamente al 18 novembre 1959 e nel terzo comma, le autostrade in concessione, appaltate alla data di entrata in vigore della presente legge. Quindi non si può riferire a vecchie autostrade già costruite. Quelle già appaltate oppure quelle che saranno completate successivamente sono state appaltate successivamente al 18 novembre 1959. È chiaro che non si può riferire a contratti di manutenzione per autostrade già esistenti.

Sempre con effetto dal 18 novembre 1959: questa è la premessa. Quindi la costruzione deve entrare in atto successivamente al 18 novembre 1959. Mi pare non possa essere rivendicata una esenzione da imposte se non per le autostrade costruite successivamente al 18 novembre 1959, comunque appaltate ma non costruite in quella data.

PRESIDENTE. Noi ad un certo momento legiferiamo e non abbiamo presente quella che è la norma per la regolamentazione della rete stradale. Mentre seguivo la discussione, lumeggiavo questa idea. Il terzo comma dell'articolo proposto dal senatore Amigoni dice: « I materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in concessione già appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle normali imposte di consumo ». Segue poi il quarto comma: « I materiali impiegati nella manutenzione o nella riparazione delle autostrade indicate nei commi secondo e terzo del presente articolo sono esenti da imposta di consumo ». Il quinto comma aggiunge: « Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate ».

Ora, chi ha in mente la legge sulle imposte di consumo in tale settore, sa benis-

simo che l'imposta di consumo si liquida a lavoro ultimato. Ora non vedo perché chi ha avuto l'appalto e deve ancora eseguire il lavoro e la imposta verrà a pagarla a distanza di un anno e mezzo o due, e solamente per questa ragione ha il danno o il vantaggio (a seconda come si vedano le cose) per il pagamento dell'imposta di consumo, non la debba poi pagare. Non c'è dubbio che se noi adottiamo il criterio di un aggio fisso per tutti, questo aggio si ripercuote immediatamente anche su quei contratti che si tradurranno in una forma di imposta, che sarà quella che stabiliremo. Non mi rendo conto perché da un lato semplicemente formale, per le norme che regolano il pagamento per la liquidazione di queste imposte, si arriva ad una situazione riconosciuta assurda, ma che si potrebbe tranquillamente rinviare, mentre poi se ne crea un'altra che è assurda in un altro senso, per ciò che deve essere fatto: diciamo che tutto quello che deve essere fatto *ex novo*, si regola così, e determiniamo noi, *ope legis*, un aggio che è assurdo. Non sono convinto che qui regoliamo la materia in una forma precisa, ma in una forma molto affrettata, creando delle disparità fra i contribuenti e anche fra i comuni.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dobbiamo tener conto che c'è una legge operante in questo senso e quindi non siamo liberi di disporre per quello che è già avvenuto riguardo alla situazione che è stata creata dalla legge precedente. Non possiamo dare a queste norme un valore retroattivo, perché c'è in atto operante — per quanto fonte di contestazione davanti alla magistratura — l'articolo 7 della legge n. 904.

PRESIDENTE. Dato il sistema di pagamento, altro è il caso del lavoro appaltato ed eseguito e, come tale, già caduto sotto l'obbligo dell'imposta (e questo è una questione chiusa); ma il lavoro in appalto, il lavoro appaltato è un'altra cosa e l'imposta si liquiderà a distanza di un anno e mezzo o due. Qui, evidentemente, potremmo vedere le cose meglio e creare un quadro più chiaro, perché altrimenti avremo altre contestazioni.

TERRAGNI. Vorrei avere una visione limpida della legge. L'onorevole Restivo ha posto un quesito e ha detto: quando noi avremo votato questa legge, si intenderà riferita al giorno di entrata in vigore della legge n. 904 del 1959 o si intenderà riferita alla entrata in vigore di questa legge? Io penso, se non ho capito male, che il termine si intende riferito a questa legge, cioè al giorno in cui questa legge andrà pubblicata sulla *Gaz-*

zetta Ufficiale. Qui è detto: « I materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in concessione già appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle normali imposte di consumo ». E allora bisognerebbe dire « della legge n. 904 ».

PRESIDENTE. La presente legge sostituisce l'articolo 7.

TERRAGNI. È un articolo sostitutivo, quindi ha effetto retroattivo. Ho compreso.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, pur rendendomi conto della esigenza fatta presente dall'onorevole Sottosegretario di approvare sollecitamente la proposta di legge, già approvata dal Senato, mi pare di dover presentare degli emendamenti: mi sembra innanzi tutto che la dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario non possa servire di remora ai comuni per non applicare le supercontribuzioni, in quanto che una fonte di interpretazioni della legge, bisogna pure che ci sia: sotto forma di una legge sia anche oscura, mentre qui non c'è nulla; quindi, se noi non specifichiamo che le supercontribuzioni non sono ammesse, non possiamo fare a meno di insistere su questo emendamento. Per quanto riguarda il secondo emendamento, potrei essere d'accordo con l'onorevole Sottosegretario, se non ci fosse l'articolo 47 del regolamento dell'applicazione delle imposte di consumo, che dice che la liquidazione si effettua definitivamente a lavoro ultimato, in base agli accertamenti e ai rilievi di un tecnico delegato dal comune che paga l'appaltatore. Del sopraluogo del tecnico deve essere dato preavviso al proprietario della costruzione almeno cinque giorni prima; gli accertamenti e la determinazione dell'imposta si notificano al debitore a mezzo degli agenti delle imposte di consumo che ne fanno referto. Contro il risultato dei medesimi l'interessato può produrre ricorso al sindaco nel termine di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che l'interessato abbia proposto ricorso, l'ufficio spedisce al debitore l'avviso di pagamento delle imposte da effettuarsi nel termine di dieci giorni.

Quindi, come vedete, c'è tutta una serie di formalità che bisogna osservare, formalità che comportano dei costi del servizio. Questi costi sono superiori certamente al 2 per cento, quindi se noi vogliamo approvare questa legge, approviamola pure ma ci troveremo di fronte al fatto che gli appaltatori si rifiuteranno di assumere questo servizio, cosa che possono fare benissimo. Ecco quindi la ra-

gione dei miei emendamenti, che sottoporro all'approvazione della Commissione.

TERRAGNI. Volevo dire una cosa. Penso che si potrebbe applicare una deroga, deroga che investendo il *quantum* e i materiali presi in se stessi, potrebbe essere inserita nel secondo comma che sarebbe così formulato: « i materiali impiegati nella costruzione delle autostrade, eseguite con il sistema della concessione, in deroga all'articolo... (ecco quindi la deroga), sono soggetti alle imposte di consumo... ».

PRESIDENTE. A me, però, sembra che dire in « deroga », sia un po' poco: si deroga che cosa? L'articolo 47 fa obbligo al comune di un accertamento tecnico; se poi questo accertamento venga fatto tramite l'imposta di consumo, a noi questo non riguarda; però a me sembra che non possiamo tranquillamente dire una cosa del genere. Invece di fare delle deroghe, dobbiamo esprimere il modo positivo col quale effettuare quell'accertamento, accertare ciò sulla base dei verbali approvati dal genio civile o da altro ente. Ma fare una deroga secondo la quale l'accertamento non è compiuto avvalendosi dello strumento tecnico anche se questo a un certo momento può essere esatto: è una cosa che proprio non mi sento di approvare. Bisogna trovare, insomma, una formula positiva anziché una negativa. Bisogna dire: « accertare sulla base ». Sulla base di che, ora lo si vedrà.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Noi però non accertiamo questo su nessuna base, perché ogni comune deve accertarne una propria: e noi facciamo una legge che non ha nessun fondamento. Insomma purtroppo non si può derogare dall'articolo 47!

PRESIDENTE. No, si può derogare, ma bisogna dire quel che si deve fare. Possiamo dire per esempio « accertato dall'ufficio tecnico comunale ». Insomma, qui si tratta se mai di modificare il sistema di accertamenti, ma non di derogare all'obbligo di accertamento: e queste sono cose diverse.

RAFFAELLI. Siamo perplessi di fronte a questa proposta di legge. Non ci opponiamo alla sua approvazione, ma respingiamo decisamente la proposta dell'onorevole Curti di allargare l'esenzione dall'imposta di consumo per tutte le autostrade. Dissentiamo altresì dal parere espresso dall'onorevole Sottosegretario Magri secondo il quale si dovrebbe intendere che questo provvedimento vieterebbe ai comuni interessati l'applicazione delle supercontribuzioni. Noi invece intendiamo che rimanga valida la legislazione esistente circa i

casi in cui sia possibile applicare le supercontribuzioni da parte dei comuni. Il testo approvato dal Senato può presentare degli inconvenienti messi in evidenza dallo stesso onorevole Restivo: siamo però del parere che in definitiva la sua formulazione possa essere accolta.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. La supercontribuzione secondo me non è applicabile poiché è riferita ad una tariffa determinata.

TERRAGNI. A me sembra che qui si solleva un problema che riguarda esclusivamente gli appaltatori.

Mi permetta, onorevole Sottosegretario, di far notare che il comune, in questo caso, metterebbe una addizionale sulla carne, sullo zucchero, sulle scarpe, cioè su tutti i prodotti e non sulle autostrade.

PRESIDENTE. Le finalità del provvedimento sono state espone dall'onorevole Curti, in modo assai ampio.

TERRAGNI. Onorevole Presidente sarei d'accordo sulla tesi Curti, se l'esercizio di una autostrada non rappresentasse, come bene ha rilevato l'onorevole Sottosegretario, un investimento di carattere economico. Si tratta, di un'opera che pure avendo finalità pubbliche, come del resto finalità pubbliche hanno le fabbriche di automobili, può servire anche a favorire un utile legittimo, ma sempre un utile economico. Secondo me è giusto fare una differenza fra l'autostrada costruita dallo Stato e l'autostrada costruita da una impresa privata che si propone anche un lucro, ma qui ci troviamo di fronte ad un problema che io non posso dimenticare, considerata l'esperienza avuta quando ero sindaco del mio comune, che è uno dei comuni, meno importanti per quanto riguarda le percentuali sui consumi. Ma a me sembra giusto che se un comune applica le supercontribuzioni anche sui generi alimentari a maggior ragione debba applicarle sulle autostrade.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo spirito della legge rivela l'intenzione del legislatore di applicare l'imposta consumo in misura limitata. Ora se noi mettiamo anche questo comma le supercontribuzioni potranno essere applicate dagli enti locali. Noi abbiamo stabilito questa misura per un motivo ben preciso: perché il riconoscimento della funzione sociale delle autostrade anche se costruite dai concessionari sia ben determinato. Lasciando una valvola aperta noi neutralizzeremmo questo obiettivo.

PRESIDENTE. A questo punto penso che si possa passare ad esaminare gli emendamenti presentati. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

L'articolo unico, nel testo approvato dal Senato, è così formulato:

« Con effetto dal 18 novembre 1959, l'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti da imposte di consumo i materiali necessari alla costruzione, alla manutenzione o alla riparazione delle strade e delle autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie, eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico, ovvero che siano di proprietà dello Stato.

I materiali impiegati nella costruzione di autostrade eseguite con il sistema della concessione sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato sull'asse del tracciato, comprensiva dei materiali per gli edifici e per le opere accessorie; per le autostrade a carreggiata unica o per i raddoppi la misura è di lire 800.000 per chilometro.

I materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in concessione già appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle normali imposte di consumo.

I materiali impiegati nella manutenzione o nella riparazione delle autostrade indicate nei commi secondo e terzo del presente articolo sono esenti da imposta di consumo.

Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.

Sull'imposta di consumo, di cui al presente articolo, non riscossa direttamente dai comuni è applicato a favore degli appaltatori l'aggio in misura del 2 per cento in deroga alle condizioni del contratto di appalto, sia che esso sia ad aggio sia a canone fisso. Della riscossione dell'imposta di cui trattasi non si tiene conto agli effetti degli eventuali minimi garantiti stabiliti dai contratti di appalto ».

Al primo e al secondo comma non sono stati presentati emendamenti. Pongo pertanto in votazione i primi due comma dell'articolo unico.

(Sono approvati).

Al secondo comma dell'articolo unico è stato presentato un emendamento aggiuntivo

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1960

a firma dell'onorevole Napolitano Francesco, che è così formulato:

« La misura dell'imposta di cui sopra non può essere assoggettata a supercontribuzione o ad addizionale ».

RAFFAELLI. Vorrei sapere chi è il presentatore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ho specificato che l'onorevole Napolitano è il presentatore dell'emendamento che è accettato anche dal rappresentante del Governo.

RAFFAELLI. Vorrei chiedere la parola per invitare i colleghi a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, al punto in cui siamo non possiamo tornare indietro. Ho già detto di passare ai voti ed ho invitato i colleghi a votare l'emendamento stesso.

RAFFAELLI. Avevo chiesto la parola, ma lei, onorevole Presidente, non si è accorto della mia richiesta, perché in quel momento lei mi voltava le spalle. In ogni modo sia ben chiaro — e questo deve risultare dal processo verbale — che voterò contro l'emendamento Napolitano Francesco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Napolitano Francesco.

(È approvato).

Da parte dell'onorevole Curti Aurelio è stato presentato un altro comma aggiuntivo al secondo comma dell'articolo unico che è così formulato:

« La liquidazione di cui all'articolo 39 del testo unico per la Finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si effettua definitivamente a lavoro ultimato in base al certificato di accertamento emesso dal direttore compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio ».

Non sono stati presentati emendamenti agli altri commi dell'articolo unico. Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo unico della proposta di legge che risulta, nel complesso, così formulato:

Con effetto dal 18 novembre 1959 l'articolo 7 della legge 13 agosto 1959 n. 904, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti da imposte di consumo i materiali necessari alla costruzione, alla manutenzione o alla riparazione delle strade e delle autostrade, compresi i relativi edifici

ed opere accessorie, eseguite dall'A. N. A. S. a totale suo carico, ovvero che siano di proprietà dello Stato.

I materiali impiegati nella costruzione di autostrade eseguite con il sistema della concessione sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato sull'asse del tracciato, comprensiva dei materiali per gli edifici e per le opere accessorie; per le autostrade a carreggiata unica o per i raddoppi la misura è di lire 800.000 per chilometro.

La misura dell'imposta di cui sopra non può essere assoggettata a supercontribuzione o ad addizionale.

La liquidazione di cui all'articolo 39 del testo unico per la Finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si effettua definitivamente a lavoro ultimato in base a certificato di accertamento emesso dal direttore compartimentale dell'A. N. A. S. competente per territorio.

I materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in concessione già appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle normali imposte di consumo.

I materiali impiegati nella manutenzione o nella riparazione delle autostrade indicate nei commi secondo e quinto del presente articolo sono esenti da imposta di consumo.

Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.

Sull'imposta di consumo, di cui al presente articolo, non riscossa direttamente dai Comuni, è applicato a favore degli appaltatori l'aggio in misura del 2 per cento in deroga alle condizioni del contratto di appalto, sia che esso sia ad aggio sia a canone fisso. Della riscossione dell'imposta di cui trattasi non si tiene conto agli effetti degli eventuali minimi garantiti stabiliti dai contratti di appalto ».

(È approvato).

La votazione a scrutinio segreto della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2263).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro ».

Poiché il Relatore non è presente, credo di poterlo sostituire data la semplicità dell'argomento.

Il disegno di legge contiene una disposizione che trae motivo dalla necessità di semplificare i calcoli e, per essi, le operazioni relative alla registrazione degli atti. Essa pertanto risponde a una esigenza di economicità e di produttività.

Il Sottosegretario alle Finanze, onorevole Troisi, ha presentato, in questo momento, un'emendamento all'articolo unico che dice:

« Parimenti è computata per 100 lire la frazione minore di 100 lire degli importi delle imposte di bollo corrisposte in modo virtuale ai sensi della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 ».

Conseguentemente occorre anche modificare il titolo del disegno di legge, bisogna infatti aggiungere al titolo stesso le parole: « e di bollo ».

Con tali considerazioni e con questi emendamenti propongo che la Commissione approvi il disegno di legge. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico è così formulato:

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal seguente:

« Quando la somma totale delle imposte liquidate presenta una frazione minore di cento lire, questa frazione è computata per cento lire ».

A questo articolo il Sottosegretario Troisi propone di aggiungerne un altro del seguente tenore:

« La frazione minore di cento lire degli importi delle imposte di bollo corrisposte in modo virtuale ai sensi della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, è computata per cento lire ».

Pongo quindi in votazione il testo originale del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni resta inteso che l'articolo unico originario diverrà articolo 1 del disegno di legge e l'articolo aggiuntivo diverrà articolo 2.

Il titolo del disegno di legge, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento, deve essere così formulato:

« Arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro e di bollo ».

Pongo in votazione il nuovo titolo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata al comune di Cesenatico (Forlì) di tre lotti di arenili di circa metri quadrati 61.708, di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti sul litorale di quella località (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2290)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata al comune di Cesenatico (Forlì) di tre lotti di arenili di circa metri quadrati 61.708, di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti sul litorale di quella località ».

Il relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. Una fascia di arenili della superficie di circa 200.000 metri quadrati lungo il litorale di Cesenatico sono disponibili per la vendita. A seguito delle numerose istanze di acquisto presentate da enti e da privati, è stato predisposto dal competente ufficio erariale un piano di completa e razionale utilizzazione dei suoli su cennati. In attesa dell'approvazione del piano regolatore definitivo di Cesenatico in corso di elaborazione, e quindi di poter esattamente identificare i restanti tratti di arenile compresi nella fascia da cedere al comune per la destinazione ai fini di pubblica utilità, si è intanto raggiunto l'accordo per la vendita dei seguenti suoli: primo lotto avente la superficie di metri quadrati 50.774; secondo lotto di metri quadrati 7.966 e terzo lotto di metri quadrati 2.968.

Di questi 61.708 metri quadrati, 46.437 sono da destinare a uso pubblico e cioè per strade, piazze, zone verdi e pubblici edifici e metri quadrati 15.271, ricadenti nel lotto di arenile di cui al primo lotto, utilizzabili per costruzioni edilizie.

Per tale atto si pongono alcune condizioni. La prima condizione è che la vendita venga

effettuata con il vincolo di destinazione a uso pubblico, da concretarsi entro e non oltre venti anni dalla data di approvazione del contratto, per i soli suddetti metri quadrati 46.437, e con il divieto, per un periodo di venti anni dalla predetta data, di allineare a terzi o comunque di utilizzare le aree per scopi diversi da quelli detti.

La vendita sarebbe subordinata alla condizione che ove la destinazione a uso pubblico non dovesse essere mantenuta, le aree o parti di esse per le quali si fosse eventualmente verificata la inadempienza, torneranno in proprietà dello Stato.

A garanzia degli obblighi di cui sopra e del puntuale e integrale pagamento del prezzo, il comune ha accettato che sugli immobili oggetto della compravendita venga iscritta ipoteca per il complessivo importo di lire 73 milioni di cui 57 milioni e 500 mila per sorte di capitale e lire 15 milioni e 500 per interessi e spese. Poiché il prezzo di vendita supera il limite previsto dalle vigenti disposizioni per la alienazione a trattativa privata dei beni patrimoniali dello Stato, si è predisposto il disegno di legge che stiamo esaminando e che invito la Commissione a voler approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TERRAGNI. Quindicimila metri quadrati al modesto prezzo di diecimila lire, sono in totale 150 milioni in partenza, più le altre possibilità di fare delle buone operazioni. È un affare che fa onore al sindaco che lo propone, ma non certo al Governo che lo accetta!

TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Aggiungo qualche altra considerazione. Si tratta di arenili che dovranno poi gradatamente, con lo sviluppo della città, essere inseriti nel piano urbanistico. Quindi il valore attuale è molto modesto. Quando la città si sarà estesa, allora si potranno avere altri valori. Attualmente sono arenili che si pensa di inserire nel piano regolatore della città.

TERRAGNI. Lei sa quanto io la stimi. In questi affari è meglio però essere meno puritani.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

«È autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Cesenatico di tre lotti di arenili della complessiva superficie di circa metri quadrati 61.708, appartenenti al patri-

monio dello Stato, siti sul litorale di quella località, di cui il primo tra la Colonia Veronese e la Colonia Redaelli, il secondo tra Piazza Marconi e Viale Carducci ed il terzo antistante alla parte a mare di Piazza Marconi, per il prezzo complessivo di lire 63 milioni e 981.460, di cui viene consentito il pagamento in dieci uguali rate annuali da corrispondere la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto e le altre, maggiorate dagli interessi legali a scalare, alle rispettive scadenze.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto».

Il disegno di legge constando di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti sarà direttamente votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Erogazione di un contributo per la costruzione dell'ospedale italiano in Tripoli (Libia) (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (2294).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Erogazione di un contributo per la costruzione dell'ospedale italiano in Tripoli (Libia) già approvato dalla III Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Zugno ha facoltà di riferire sul disegno di legge.

ZUGNO, Relatore. Il disegno di legge mira a soddisfare le esigenze degli italiani che vivono in Tripolitania. Inutile far rilevare che anche all'estero l'Italia ha il dovere di curare e di interessarsi della salute dei suoi cittadini. Ora nel Regno unito di Libia vi sono 40 mila italiani che non possono trovare, nella situazione attuale, una adeguata soddisfazione alle loro esigenze sanitarie. Difatti risulta che a Tripoli esiste un ospedale che non è sufficiente neanche per soddisfare i crescenti bisogni della popolazione libica. Inoltre in Libia non esistono delle cliniche private ed il complesso delle attrezzature sanitarie che esistono in tutta la Libia non appare sufficiente alle esigenze della popolazione. D'altronde bisogna tener presente tre cose: che è stato ripetutamente richiesto da parte degli italiani che si trovano in Libia la costruzione di questo ospedale, che le stesse autorità libiche hanno richiesto all'Italia la costruzione di questo ospedale;

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1960

ma soprattutto, a mio avviso, che l'Italia è tenuta a tale costruzione proprio a norma dell'articolo 7 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956. In base a tale accordo è stabilito che il Governo libico deve trasferire all'Italia una superficie di 28 mila metri quadrati per la costruzione appunto di un ospedale da affidare ad una istituzione di beneficenza. Ora l'istituzione benefica all'uopo incaricata è la Croce rossa italiana, alla quale viene data la sovvenzione necessaria per la costruzione, che è di 300 milioni. L'ospedale avrà un complesso di 150 posti letti, tali da soddisfare le esigenze della nostra comunità in Libia e la copertura della spesa in 300 milioni è opportunamente predisposta negli articoli 2 e 3 con uno storno sull'articolo 8 della legge 17 agosto 1957, n. 843, in modo che anche sotto l'aspetto della copertura, la legge può ritenersi costituzionale e valida. Credo che il disegno di legge considerati gli scopi che si prefigge, possa essere approvato da tutti i colleghi.

PRESIDENTE! Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo quindi all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, passò successivamente in votazione:

ART. 1.

Al fine di contribuire alla erezione in Tripoli di un ospedale italiano che la Croce Rossa Italiana costruirà sul terreno ceduto dallo Stato libico ai sensi dell'Accordo tra l'Italia e la Libia concluso in Roma il 2 ottobre

1956 ratificato e reso esecutivo mediante legge 17 agosto 1957, n. 843, è autorizzato, a favore della Croce Rossa medesima, un contributo straordinario di lire 300 milioni.
(È approvato).

ART. 2.

La spesa di lire 450 milioni prevista all'articolo 8 della legge 17 agosto 1957, numero 843, è ridotta di lire 300 milioni.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di cui alla presente legge si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione della spesa prevista dal precedente articolo 2.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI